

Circolari Speciali

“COLLEGATO AGRICOLTURA”

È stato approvato il “collegato agricolo” ([Legge 28.07.2016, n. 154](#)), provvedimento importante per l’innovazione e lo sviluppo di un settore cardine per l’economia italiana.

Quattro gli assi portanti su cui costruire le basi per il futuro dell’agricoltura italiana: semplificazione, tutela del reddito, ricambio generazionale e organizzazione.

Il provvedimento si occupa anche delle filiere dal pomodoro al riso, dall’innovazione nel biologico alla definizione per la prima volta della birra artigianale: quest’ultima, in particolare, nell’intento di favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali che coinvolgono giovani produttori.

Allo scopo di favorire la competitività delle imprese agricole è prevista una nuova gestione dei controlli, per garantire efficienza e trasparenza dei processi produttivi e dei contributi europei e nazionali erogati.

Semplificazioni e controlli[Art. 1](#)

- Esteso all’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), iscritto nella previdenza agricola e proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, il **diritto di prelazione** purché su tali fondi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
- Tagliati i termini del silenzio assenso entro i quali l’Amministrazione pubblica deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento della richiesta presentata dal Centro di assistenza agricola (CAA).
- Meno burocrazia nella produzione dell’olio, con l’eliminazione del fascicolo aziendale per i produttori la cui produzione è inferiore ai 350 kg.

Innovazione tecnologica e informatica[Art. 1, c. 10](#)

- Inclusione dell’innovazione tecnologica e informatica e dell’agricoltura di precisione, nonché il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario, tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC.

Parità fra i sessi nei consorzi di tutela[Art. 2](#)

- Lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio fra i sessi.
- I consorzi di tutela devono adeguare gli statuti entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge, assicurando il rispetto delle condizioni anche in caso di sostituzione per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo a quello di entrata in vigore della legge.
- Per il primo mandato successivo la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 dei componenti.

Disposizioni in materia di servitù[Art. 3](#)

- I proprietari di strade private sono obbligati a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas per utenze domestiche e aziendali e per la trasmissione di energia geotermica.
- Il sindaco autorizza l’esecuzione dei lavori necessari tenendo in considerazione la stagionalità delle colture in atto nei terreni adiacenti le strade oggetto di lavori, al fine di evitare o limitare danneggiamenti alle coltivazioni.
- È previsto l’obbligo di ripristino delle strade e l’eventuale risarcimento dei danni causati alle colture.

Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi[Art. 4](#)

- Ridotti da 180 a 60 giorni i tempi per aprire un’azienda agricola.

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa[Art. 5](#)

- Sono previste le materie sulle quali il Governo è autorizzato a intervenire su delega, di concerto con gli altri ministeri interessati, quali abrogazione di norme, disposizioni per settori o materie omogenei, revisione di procedimenti amministrativi e riduzione di termini procedurali, armonizzazione e razionalizzazione delle normative sui controlli di qualità dei prodotti, revisione e armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere agroforestali.

Ricambio generazionale[Art. 6](#)

- Spazio alla formazione aziendale per favorire l'ingresso dei giovani alla guida delle imprese.
- Delega al Governo per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani fra i 18 e i 40 anni che non siano proprietari di terreni agricoli: in pratica, una sorta di "apprendistato" innovativo per favorire il ricambio generazionale. Non è richiesto alcun vincolo di parentela e l'affiancamento deve avvenire per un periodo massimo di 3 anni. Chi intraprende questo percorso sarà destinatario, in via prioritaria, delle agevolazioni e sgravi fiscali vigenti.
- Al giovane in apprendistato è garantita la copertura antinfortunistica, il diritto all'uso delle macchine agricole e un ristoro per gli eventuali miglioramenti fondiari apportati.
- Al giovane è altresì riconosciuto il diritto di prelazione nella vendita del terreno condotto in affiancamento, nonché norme di favore e agevolazioni per favorire il trasferimento dell'impresa agricola sia con un contratto di conduzione, sia con la cessione e/o donazione in attuazione di un progetto imprenditoriale sottoscritto anche dall'agricoltore anziano che definisca i reciproci obblighi. Le norme delegate da emanare dovranno prevedere le forme di compartecipazione agli utili, le modalità di imputazione dei redditi e le eventuali agevolazioni fiscali.

Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche[Art. 7](#)

- Taglio della burocrazia attraverso la semplificazione informatica con la creazione del Sistema informativo per il biologico (SIB).

Controversie in materia di maso chiuso[Art. 8](#)

- Normate le controversie in materia di maso chiuso anche nel caso di successione, divisione ereditaria o usucapione, prevedendo l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione.
- Il maso chiuso è un antico istituto giuridico presente in Trentino Alto Adige il cui aspetto fondamentale è relativo al diritto ereditario, secondo il quale l'azienda agricola (il maso chiuso) è considerata un'unità indivisibile che si traduce nel principio della sua peculiare destinazione familiare, mediante un particolare sistema successorio volto a designare un unico successore mentre gli altri eredi hanno diritto ad essere indennizzati.

Disposizione in materia di indennità espropriative giacenti[Art. 9](#)

- Al fine di agevolare lo svincolo delle indennità espropriative giacenti (somme depositate da oltre 10 anni a sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità) è consentito, alle organizzazioni professionali agricole, la consultazione degli elenchi delle indennità e degli aventi titolo.

Contributo al CONOE e iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti[Artt. 10 e 11](#)

- Al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti, garantendo l'operatività del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), sono stati determinati i contributi annuali dovuti in relazione alle tipologie di prodotto.
- Introdotte semplificazioni (automatismi) in materia di adesione ai consorzi e sistemi di raccolta obbligatori dei rifiuti per le aziende agricole singole o associate aderenti alle associazioni professionali agricole.

Attività di manutenzione del verde[Art. 12](#)

- L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato può essere esercitata da:
 - iscritti nel Registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 20, c. 1, lett. a) e c) del D. Lgs. 214/2015;
 - imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa iscritte nel Registro delle Imprese e che abbiano conseguito attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Costituzione di cauzioni verso lo Stato e altri enti pubblici[Art. 13](#)

- Estensione ai consorzi di garanzia collettiva fidi, iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., della possibilità di rilasciare le cauzioni.

Corrette relazioni commerciali nelle cessioni di prodotti agroalimentari[Art. 14](#)

- Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore lattiero possono agire in giudizio per inserire "di diritto" gli elementi obbligatori nei contratti di cessione di latte crudo.

Riassetto del settore ippico[Art. 15](#)

- Istituzione di un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, cui demandare competenze in materia di ippica, al fine di rilanciare il settore.
- Riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica.

Riordino e riduzione degli enti e agenzie vigilati dal MIPAAF[Art. 15](#)

- Taglio e revisione della spesa e utilizzo dei risparmi ottenuti anche per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del made in Italy.
- Previsione di disposizioni finalizzate a garantire criteri di merito, indipendenza e assenza di conflitti di interesse per le nomine negli enti vigilati.
- Riorganizzazione di AGEA e del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione della società Agecontrol.
- Obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun ente, società e agenzia.

Banca delle terre[Art. 16](#)

- Istituzione, presso ISMEA, della Banca delle terre agricole con l'obiettivo di creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti.

Contratti di rete[Art. 17](#)

- Modificato l'art. 3, c. 4-ter del D.L. n. 10.02.2009, n. 5 convertito nella Legge n. 33/2009, prevedendo la possibilità di dotare il contratto di rete di soggettività giuridica, possibilità in precedenza non prevista.

Assunzioni congiunte[Art. 18](#)

- Per le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole, legate da un contratto di rete, è stata ridotta (dal 50% al 40%) la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale affinché sia possibile effettuarle.

Migliorare la spesa dei fondi europei[Art. 19](#)

- Le Pubbliche Amministrazioni forniranno gratuitamente ai soggetti che richiedono i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie per strutturare meglio i progetti di investimento.
- Saranno elaborate specifiche procedure per gestire le nuove richieste, agevolando la fruizione degli aiuti.
- Per semplificare la vita alle imprese e ottimizzare i tempi dell'amministrazione la via telematica diventa il mezzo esclusivo di acquisizione dei dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Interventi finanziari per agricoltura, pesca e acquacoltura[Art. 20](#)

- L'Ismea potrà effettuare interventi finanziari a condizioni agevolate o a condizioni di mercato in società cooperative a mutualità sia prevalente sia non prevalente, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché nella pesca, nell'acquacoltura e nelle attività connesse a condizione che siano economicamente e finanziariamente sane.
- Gli interventi sono attuati mediante interventi nel capitale, ove Ismea assume partecipazioni di minoranza, ma stipulando con gli altri soci un diritto di vendita a scadenza determinata e a prezzo di mercato.
- In alternativa, Ismea può finanziare mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari o concedendo mutui.

Riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura[Art. 21](#)

- Adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i 'Fondi di mutualità' per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, malattie infettive degli animali e malattie delle piante, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati.

Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti da filiera corta, agricoltura biologica o a ridotto impatto ambientale[Art. 22](#)

- I Comuni possono definire modalità idonee di presenza e valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta o derivanti dalla agricoltura biologica o, comunque, a ridotto impatto ambientale.

Politiche per le filiere – pomodoro[Artt. da 23 a 30](#)

- Per tutelare e promuovere la qualità delle produzioni sono previste disposizioni specifiche sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti, sull'etichettatura e sul confezionamento, nonché sulle sanzioni.

Politiche per le filiere – riso[Artt. 31 e 32](#)

- Sostegno del settore attraverso la tutela delle varietà tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove; valorizzazione della produzione come espressione del valore culturale paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumatore.
- Istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio e individuazione dell'Autorità competente in materia.
- Promossi sistemi volontari di tracciabilità del riso attraverso strumenti innovativi che possano dare maggiori informazioni ai consumatori sull'origine del prodotto.

Politiche per le filiere – burro[Art. 33](#)

- Previsto l'esonero dalla tenuta dell'apposito registro per i "piccoli" imprenditori agricoli con produzione annua inferiore a 5 tonnellate.

Politiche per le filiere – apicoltura[Art. 34](#)

- Semplificazioni per la gestione dei medicinali veterinari.
- Obbligo per chi detiene alveari di comunicare all'anagrafe apistica nazionale (Bda) gli impianti detenuti, con sanzione da euro 1.000 a euro 4.000 in caso di omissione.

Politiche per le filiere – birra artigianale[Artt. 35 e 36](#)

- Per la prima volta nell'ordinamento italiano è introdotta la definizione di birra artigianale come "birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione".
- È definito "piccolo birrificio" quello indipendente che non supera la produzione annua di 200.000 ettolitri, considerando anche la birra prodotta per conto terzi.
- La norma si prefigge anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera del luppolo in Italia, materia prima per la produzione della birra che attualmente non è coltivata in Italia. Provvedimento importante per consentire agli agricoltori produttori di birra di poter raggiungere il requisito della "prevalenza" necessario per considerare la birra prodotto agricolo ai fini fiscali in quanto il solo orzo non è sufficiente e, a tale scopo, l'assenza del luppolo costituisce un limite pressoché insuperabile.

Denominazione di fungo cardoncello e derivati[Art. 37](#)

- Per fungo "cardoncello", spontaneo o coltivato e derivati, si intendono quelli della sola specie *Pleorotus Eryngil*.

Contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili[Art. 38](#)

- Oltre che nelle aziende faunistico-venatorie e agroturistiche-venatorie adeguatamente recintate è estesa anche alle imprese agricole singole o associate, di cui all'art. 17, c. 4 L. n. 157/1992, la possibilità di immettere cinghiali.

Pesca e acquacoltura[Art. 39 e 40](#)

- Rafforzate le sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, con l'introduzione di importanti depenalizzazioni, anche alla luce delle più recenti normative europee.
- Stabilite le sanzioni per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

**Gestione dei rifiuti agricoli (materie fecali, paglia, sfalci, potature, ecc.)
come biomasse per la produzione di energia elettrica**[Art. 41](#)

- Regolata l'imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi.